

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTONE, BORSARI, DI VITTORIO BERTI Baldina, SEMA, MARIS e SOLIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1969

Modificazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 469,
relativa all'assistenza medico-sanitaria degli invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo continue sollecitazioni degli interessati e dell'Associazione che li rappresenta e tutela, il Parlamento approvò, nel marzo del 1958, la legge 3 aprile 1958, n. 469, con la quale lo Stato assumeva l'onere, salvo una modesta trattenuta sulla pensione di guerra, della assistenza sanitaria per le infermità non di guerra, di cui sono soggetti, anche per le minorate condizioni fisiche generali, i grandi invalidi di guerra, gli invalidi di prima categoria e quelli dichiarati incollocabili in quanto per la natura e il grado della mutilazione o invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, nonché i familiari a loro carico.

A distanza di oltre dieci anni dalla sua applicazione occorre rivedere alcune norme della precitata legge, non solo sulla base delle esperienze acquisite, ma anche per adeguarle a quelle degli altri enti che hanno in questi ultimi tempi notevolmente migliorato le loro prestazioni.

Basti ricordare, onorevoli colleghi, che l'anno scorso vennero emanate disposizioni restrittive tali da vietare, fra l'altro, che il

grande invalido di guerra, ad esempio, colpito da infarto, potesse usufruire della visita domiciliare dello specialista. La limitazione poi dell'assistenza a 180 giorni ha creato situazioni dolorosissime, alcune con esiti letali.

La necessità di istituire una gestione speciale è da mettere in relazione con la sistematica disattesa della volontà del legislatore da parte dell'Esecutivo, il quale, anziché prevedere un'apposita assegnazione sul capitolo pensioni del Ministero del tesoro a copertura della spesa sopportata per l'assistenza, ha sempre concesso un'unica assegnazione all'ONIG, sia ai fini dei compiti previsti dalla legge istituzionale (legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178), sia ai fini dell'assistenza degli invalidi per servizio (legge 5 maggio 1961, n. 429), sia per l'assistenza sanitaria di cui trattasi. L'unica assegnazione crea, com'è evidente, la riduzione dell'assistenza dovuta agli invalidi di guerra o per servizio ogni volta che l'onere dell'assistenza sanitaria per infermità diverse da quella di guerra, e per i familiari a carico, richieda una maggiore spesa.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo ha inoltre i seguenti scopi:

a) istituzione di una commissione amministrativa per la gestione speciale ASIF, come d'altronde esiste già in tutti gli enti assistenziali ove siano rappresentati gli assistiti;

b) rendere continuativa e permanente l'assistenza medico-sanitaria per tutti gli invalidi incollocabili iscritti all'ASIF e per i loro familiari a carico;

c) comprendere esplicitamente, nell'assistenza medico-sanitaria, l'assistenza ostetrica, la fornitura di apparecchi ortopedici e di quant'altro necessario alla conservazione delle migliori condizioni fisiche;

d) semplificare la procedura d'iscrizione all'ASIF, affrettandone le prestazioni;

e) mantenere l'assistenza agli invalidi già fruitori dell'assegno d'incollocabilità quando questo cessa per il raggiungimento del 60° anno di età;

f) conservare l'assistenza sanitaria per i figli che risultino a carico dell'invalido;

g) conservare l'assistenza sanitaria alla vedova e agli orfani del dante causa, dopo la sua morte;

h) adeguare, mediante il raddoppio della trattenuta sulla pensione di guerra, il contributo dell'invalido nella spesa relativa all'assistenza medico-sanitaria.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, per l'assistenza sanitaria agli invalidi incollocabili, ai loro familiari a carico, una gestione speciale denominata ASIF, mentre l'articolo 2 precisa la composizione della Commissione che dovrà amministrarla e l'articolo 3 indica la provenienza dei fondi della gestione stessa.

L'articolo 4 costituisce una delle norme fondamentali del provvedimento, fissando la natura delle prestazioni e abrogando la disposizione posta dall'articolo 3, ultimo comma, della legge in vigore, secondo la quale l'assistenza viene concessa per 180 giorni consecutivi dell'anno solare, stabilendo, invece, il principio della continuità permanente delle prestazioni.

Vale la pena di ricordare che la limitazione dell'assistenza a 180 giorni è ormai già superata nella pratica e nella legislazione.

Una procedura di iscrizione all'assistenza di carattere saltuario — quale risulta dal vigente articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 469 — appare illogica e anacronistica ed è stata compiutamente riformata con l'articolo 5 del disegno di legge in esame, la cui lettera appare sufficientemente chiara perchè occorra soffermarsi intorno ad essa. L'articolo stesso prevede inoltre la conservazione dell'assistenza per gli invalidi di guerra cui venga a cessare l'assegno d'incollocabilità con il raggiungimento del 60° anno di età.

L'articolo 6 del disegno di legge porta dall'uno al due per cento dei proventi pensionistici la misura della trattenuta da effettuare da parte degli assistiti, in favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per l'assistenza ASIF. L'aumento è direttamente richiesto dall'articolo 4 del disegno di legge che, togliendo la limitazione temporale dell'assistenza a 180 giorni, raddoppia, quanto meno, il periodo di assistenza dovuto dall'ente, e quindi il suo possibile carico.

Con l'articolo 7, in analogia a quanto praticato da altri enti mutualistici, si conserva l'assistenza a favore dei figli maggiorenni che risultino a carico dell'invalido.

L'assistenza alle vedove e agli orfani, secondo la legge 3 aprile 1958, n. 469, viene a cessare con la morte del dante causa, proprio in un periodo nel quale aumentano le necessità della famiglia, privata del proprio capo.

Con l'articolo 9 si vuole protrarre l'assistenza ai superstiti così come viene praticato da tutti gli altri enti mutualistici.

L'articolo 10 indica la copertura dell'onere relativo.

Per il resto il disegno di legge — che si inserisce nella tematica generale della legislazione in materia di assistenza malattia — non sembra presenti altri rilevanti problemi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Opera nazionale invalidi di guerra, per l'attuazione delle norme relative all'assistenza sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico, contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 469, istituirà una apposita gestione speciale denominata ASIF (Assistenza sanitaria invalidi familiari).

Art. 2.

Il fondo speciale verrà amministrato da una Commissione amministrativa composta:

1) dal presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

2) dai due rappresentanti del consiglio di amministrazione nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro della sanità;

3) da quattro rappresentanti designati dagli organi esecutivi e centrali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra in proporzione ai propri assistiti;

4) dai due funzionari dirigenti del servizio sanitario e del servizio sanitario-amministrativo dell'Opera nazionale invalidi di guerra, con voto consultivo.

Art. 3.

Il fondo della gestione speciale sarà costituito dalle trattenute operate agli invalidi assistiti e dal contributo previsto dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 469, a carico del capitolo pensioni di guerra dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, numero 469, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza medico-sanitaria, a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e pe-

riferica dell'Opera nazionale invalidi di guerra, all'uopo predisposta, è concessa per le seguenti prestazioni:

- a) cure medico-chirurgiche;
- b) accertamenti diagnostici, farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;
- c) assistenza ostetrica e ginecologica;
- d) ricoveri in istituti di cura, pubblici o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido;
- e) cure ortopediche, stomatologiche, ortodontiche, presidi terapeutici, occhiali, apparecchi acustici, eccetera;
- f) quanto altro possa essere necessario alla conservazione delle migliori condizioni fisiche ».

L'assistenza viene concessa per tutto l'anno solare.

Art. 5.

L'assistenza di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 469, è accordata quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, ed abbia consentito la trattenuta del due per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra, esclusa l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

L'assistenza decorre dall'ottavo giorno successivo a quello dell'accoglimento della domanda e la trattenuta decorrerà dal mese stesso di accettazione della domanda.

L'invalido può recedere dall'assistenza, ma è tenuto a corrispondere la trattenuta per altri tre mesi, a decorrere dal primo mese successivo alla domanda di recessione, e può chiedere la reinscrizione, qualora sussistano le condizioni che ne danno diritto.

Gli invalidi ammessi al trattamento di cui all'articolo 21, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, i quali vengano a cessare da tale trattamento per aver superato il 60° anno

di età, conservano il titolo all'assistenza, ferma restando la trattenuta sugli assegni.

L'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 469, è abrogato.

Art. 6.

La misura della trattenuta sugli assegni complessivi delle pensioni di guerra, esclusa l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, prevista dall'articolo 5 della presente legge, è elevata, per tutti gli assistiti, dall'uno al due per cento degli assegni medesimi.

Le direzioni provinciali del Tesoro applicheranno la trattenuta nella nuova misura a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'assistenza medico-sanitaria è conservata a favore dei figli maggiorenni fino a quando risultano a carico dell'invalido.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 469, è abrogato.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza da parte di altri enti, possono essere assistiti qualora l'invalido, con dichiarazione raccomandata diretta ai due enti interessati, opti per l'assistenza prevista dalla legge 3 aprile 1958, n. 469, e successive modificazioni.

L'opzione è accolta non appena l'altro ente avrà dichiarato di aver preso atto della volontà dell'invalido.

Nel mese di gennaio di ogni anno l'invalido può recedere dall'opzione.

Art. 9.

L'assistenza è mantenuta, su domanda, a favore delle vedove e degli orfani già a carico del dante causa, che non abbiano titolo all'assistenza da altri enti.

L'assistenza stessa è mantenuta, altresì, alle vedove e agli orfani degli invalidi dece-

duti in costanza del trattamento d'incollocabilità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

La Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra ne informerà la Direzione provinciale del Tesoro per la ritenuta del due per cento sul relativo trattamento economico di guerra.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere relativo all'assistenza si provvederà con le trattenute di cui agli articoli 5 e 9 della presente legge da effettuarsi, su richiesta della Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla Direzione provinciale del Tesoro e, per la differenza, a carico del capitolo pensioni di guerra dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra nominerà la Commissione amministrativa ASIF in base alle designazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra provvederà, inoltre, ad adeguare il regolamento di applicazione alle modifiche apportate dalla presente legge alla legge 3 aprile 1958, n. 469.

Del sopraddetto regolamento dovrà essere consegnata copia ad ogni assistito.

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per adeguare il contributo alla copertura della spesa relativa alla assistenza suindicata al netto delle trattenute operate agli invalidi assistiti.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.